

Penale Sent. Sez. 1 Num. 18412 Anno 2021

Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

Data Udienza: 30/03/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

METERNA IONUT nato il 09/02/1995

avverso la sentenza del 12/12/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO, che è intervenuto con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. l. n. 137 del 2020, conv. con modif., con la legge n. 176 del 2020 chiedendo l'annullamento parziale della sentenza e la dichiarazione di inammissibilità nel resto.

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello dell'Aquila ha confermato la sentenza con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Avezzano, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato Ionut Meterna, riconosciuta la recidiva infraquinquennale, alla pena di anni uno di reclusione ed euro tremila di multa per i reati di illecita detenzione, a fini di cessione a terzi, di sostanza stupefacente del tipo hashish, marijuana e cocaina, fatti commessi dall'1 dicembre 2015 al 2 febbraio 2016, e per l'illegale detenzione di duecentoquaranta sette proiettili 9x19, costituenti munizionamento di guerra, fatto commesso il 2 febbraio 2016.

2. La Corte di appello ha osservato che non è dubbio che l'imputato abbia ceduto a terzi sostanza stupefacente, atteso che fu sorpreso dalla polizia giudiziaria, intervenuta per l'espletamento di un servizio antidroga, proprio mentre consegnava, in rapida successione e a più persone, degli involucri, che poi si appurò contenere appunto sostanza stupefacente, dietro compenso in denaro.

Altra sostanza stupefacente fu rinvenuta in esito alla perquisizione, che portò anche al rinvenimento di bilancino di precisione e di un taglierino con tracce di hashish, oltre che del cellophane e dei proiettili prima indicati. Due degli acquirenti peraltro ammisero l'acquisto della sostanza stupefacente.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di Ionut Materna, che ha articolato più motivi.

3.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione nella parte in cui la Corte di appello, in riferimento al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - sub A -, non ha riconosciuto la sussistenza degli indici per affermare la destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente. Peraltro, la destinazione allo spaccio è elemento costitutivo del reato e deve essere rigorosamente provata. La sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell'imputato corrisponde a poche dosi, utilizzabili nel corso della giornata. È illogico ritenere che gli spinelli già pronti fossero detenuti non per sé ma per essere ceduti a terzi.

3.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di qualificazione delle cartucce cal. 9x19 come munizioni da guerra e non come munizioni per arma comune da sparo. La giurisprudenza di legittimità ha già affermato che la pistola semiautomatica 9x19 *parabellum* ha natura di arma comune da sparo. La conseguenza è che le cartucce dello stesso calibro possono essere considerate munizioni per arma comune da sparo.



3.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui non è stata concessa la sospensione condizionale della pena e la non menzione, seppure richieste. La Corte di appello, nonostante le richieste, non ha dato motivazione del diniego.

4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. l. n. 137 del 2020, conv. con modif., con la legge n. 176 del 2020, ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente al reato sub 2), qualificato il fatto ex art. 697 cod. pen., e ai benefici di legge, con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio, e per il resto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è solo in parte fondato, per le ragioni di seguito esposte.

2. Le munizioni 9X19 non sono munizioni da guerra e pertanto la loro detenzione non integra il reato in contestazione, di cui all'art. 2 l. n. 895 del 1967, ma quello contravvenzionale di cui all'art. 697 cod. pen.

È stato già affermato che "la pistola Beretta semiautomatica 9 x 19 *parabellum* ha natura di arma comune da sparo, con la conseguenza che le cartucce cal. 9 x 19 GFL Luger, che ne costituiscono la naturale dotazione, debbono essere considerate munizioni di arma comune da sparo, la cui detenzione integra la contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen." - Sez. 1, n. 52526 del 17/09/2014, Rv. 262186 -. Si è poi ribadito che "le cartucce cal. 9 x 19 *parabellum* devono essere considerate munizioni di arma comune da sparo, la cui detenzione integra la contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen." - Sez. 5, n. 18509 del 17/02/2017, Rv. 269994 -.

Sulla base di questo principio di diritto la sentenza va, *in parte qua*, annullata, previa riqualificazione del fatto secondo la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 697 cod. pen., a cui non segue la dichiarazione di estinzione per prescrizione dovendosi tener conto dei plurimi periodi di sospensione.

3. Del pari, la sentenza impugnata va annullata anche per la parte in cui non ha dato risposta alla richiesta di sospensione condizionale della pena. Con l'atto di appello, come attestato anche in sentenza, Ionut Meterna aveva richiesto la concessione dei doppi benefici. Sul punto il giudice di appello ha ommesso di provvedere.



3.1. Per quel che riguarda il beneficio della non menzione l'omessa risposta non assume rilievo, atteso che il ricorrente era al tempo gravato da un precedente, una precedente condanna, e ciò è di impedimento alla possibilità che il giudice ordini che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, potendo ciò fare soltanto in occasione della prima condanna.

3.2. Non così per la sospensione condizionale della pena, che può essere applicata pur quando il condannato abbia riportato una precedente condanna, a condizione che la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, anche per delitto, non superi i limiti di legge.

Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata.

4. Manifestamente infondato è invece il motivo relativo alla condanna per il delitto di spaccio di sostanze stupefacenti. La sentenza impugnata ha dato conto, con motivazione logica e adeguata, dei dati di prova posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità.

Nel corso di un servizio antidroga il ricorrente fu visto nell'atto di consegnare, dietro corrispettivo in denaro: un involucre, contenente gr. 2, 16 di hashish, a due giovani che si erano recati presso la sua abitazione; altro involucre, sempre dietro corrispettivo in denaro, ad altri tre giovani nel frattempo sopraggiunti presso la sua abitazione. In seguito alla perquisizione prontamente effettuata si accertò che l'involucro conteneva gr. 2, 16 di hashish.

In altra occasione il ricorrente fu oggetto di altro controllo nel corso del quale furono notati altri due giovani, sopraggiunti presso la sua abitazione; costoro furono trovati in possesso di due involucri, contenenti entrambi cocaina, e ammisero di aver acquistato la sostanza stupefacente da Ionut Meterna.

Sulla base di questi dati di fatto fu effettuata una perquisizione e il ricorrente fu trovato in possesso di un involucre contenente gr. 12,60 di marijuana, di un pezzo di hashish di gr. 0,93, di un bilancino di precisione e di un taglierino sulla cui lama vi erano tracce di hashish e del *cellophane*.

In forza di questi elementi è del tutto logica l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che il ricorrente abbia ceduto sostanza stupefacente e che la sostanza stupefacente rinvenuta nella sua abitazione, unitamente al bilancino di precisione e altro strumento idoneo al confezionamento, fosse destinata pur essa allo spaccio. Le critiche di ricorso mirano, più che a evidenziare vizi logici della sentenza, a proporre letture alternative del materiale istruttorio, che sono improponibili in sede di controllo di legittimità.

5. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente al reato di cui al capo B), che va riqualificato ai sensi dell'art. 697 cod. pen., e alla

sospensione condizionale, con rinvio per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio e sul beneficio della sospensione alla Corte di appello di Perugia. Per il resto il ricorso è inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B), che riqualifica ai sensi dell'art. 697 cod. pen., nonché alla sospensione condizionale della pena, e rinvia per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio e sul beneficio di legge alla Corte di appello di Perugia.

Così deciso in Roma, 30 marzo 2021.

I